



EDIL COSTRUZIONI s. a. s.
di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE
SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

L' AUDACE

Memento Audere Semper

Rubriche

EDIL BAGNO ORCHIDEA srl

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO

Tel: 02/2543360
Fax: 02/2543121

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

"se vuoi la pace preparati a fare la guerra"



A cura di Maurizio Rozza

Esperto e storico di armi da fuoco
Direttore ed istruttore
del Tiro a Segno Nazionale di Monza

Browning mod. 10 e 10/22

Il modello nasce nella FN (Fabrique Nationale) in Belgio, successivamente al modello 1900 su progetto di John Browning ed evidenzia una serie di migliorie tra cui la molla di ritorno inserita intorno alla canna, cosa che permette un movimento lineare più fluido rispetto alla progenitrice, ed una riduzione degli ingombri. Possiede sia una sicura manuale sul fusto per cui il carrello stesso viene bloccato in fase di chiusura, ed una sicura dorsale attivabile solo con la pressione del palmo della mano che impugna l'arma stessa. Inoltre, se viene estratto il caricatore l'arma si blocca, costituendo una ulteriore forma di sicura durante il maneggio. Lo sgancio del caricatore si trova alla base dell'impugnatura, sistema spesso usato negli anni addietro. Funzionante a percussore lanciato, questa arma ebbe un largo successo sia nel mercato civile e venne adottata da svariati corpi di Polizia in tutta Europa. Anche numerosi Eserciti la acquistarono come arma sussidiaria. Venne copiata in Spagna nel periodo 1920/1935. La modello 1922 riprende le stesse caratteristiche tecniche, differenziandosi per la

lunghezza della canna, a cui venne applicata una sorta di bocchettone al carrello tramite un aggancio detto a baionetta, al fine di contenere il prolungamento della canna stessa. Inoltre il caricatore è maggiorato, quindi anche il fusto venne prolungato conseguentemente. Questo modello fu largamente adottato dalla Luftwaffe (Forza Aerea) Tedesca nel corso della Seconda Guerra mondiale, quale arma da fianco per i piloti con il codice 626 (b). Si calcola che ne siano state prodotte almeno 100.000 a questo fine. In questo periodo, sotto dominazione germanica, venne deciso di abbandonare il cal. 9 corto in favore di una più estesa produzione nel calibro inferiore. È stata inoltre adottata dagli eserciti Olandese, Jugoslavo, Turco, Francese e Greco. Di ottima portabilità, è da considerarsi un'arma di valide caratteristiche tecniche anche se di basso potere d'arresto, a causa del calibro non certo esuberante. Inoltre, lo smontaggio dell'arma in questione è indubbiamente ostico ai non addetti ai lavori, indipendentemente dal modello.



DATI TECNICI

Peso a vuoto: 0,60/0,73 Kg
Lunghezza: 152/178 mm
Canna : 89/114 mm a 6 rigature destrorse
Caricatore: estraibile

Capacità: 7/9 colpi dipendentemente dal modello
Calibro: 7,65 mm, 9 mm corto
(9 Kurtz, .380 auto)

Occhio al FISCO

a cura del dottor Michele Checola, commercialista in Cologno Monzese

IL CITTADINO ITALIANO ED I DIVIDENDI DI SOCIETÀ ESTERE

Sono cittadino italiano, residente in Italia e, oltre ad un'attività commerciale in Italia sono socio di una società di capitali che ha sede in Francia. Sino al 2003 la società francese non ha prodotto utili significativi e sono stati sempre destinati a riserva. Nel 2004, invece, il risultato è stato decisamente alto, pertanto si procederà alla distribuzione di un dividendo. Il commercialista che segue la società francese dice che dovrò presentare una dichiarazione dei redditi in Francia e, conseguentemente, versare le imposte. Il mio commercialista italiano sostiene che dovrò comunque inserire questi dividendi nella mia dichiarazione dei redditi italiana e versare le imposte anche in Italia. Così facendo mi troverei a dover pagare due volte le imposte per lo stesso reddito. Tutto ciò è corretto? Tutto quello che ti hanno detto i commercialisti, sia quello francese che quello italiano, risponde al vero, ritengo però che abbiano omesso di spiegarti che in realtà esiste un meccanismo tale per cui tu non pagherai due volte le imposte per lo stesso tipo di reddito. Prima di proseguire è necessario però fare una premessa, nel quesito del lettore non si evince se la partecipazione posseduta all'estero è detenuta a titolo personale ovvero se faccia parte del patrimonio della sua azienda. Nel secondo caso non sussistono problemi di particolare rilevanza, il dividendo percepito finirà infatti tra i proventi dell'impresa e le imposte versate all'estero dovranno intendersi versate a titolo di acconto. Qualora invece la partecipazione sia detenuta a titolo personale il dividendo incassato dovrà essere effettivamente indicato nella dichiarazione dei redditi fra i redditi da capitale e, in questo caso scatterà il credito di imposta per le imposte pagate all'estero. L'Italia ha sottoscritto, con buona parte dei paesi esteri, convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni; nella fattispecie la convenzione con la Francia è stata ratificata in Italia con legge 7/1/1992 n.20 ed è entrata in vigore l'1/5/1992. Tale trattato prevede, tra l'altro, che i dividendi percepiti da un soggetto che risiede in uno dei due Stati, siano tassati in entrambi gli stati, mediante un prelievo non superiore al 155 nello stato in cui ha sede la società che eroga il dividendo

(Francia), e mediante tassazione ordinaria nel paese in cui risiede il soggetto che percepisce il dividendo. Fino al 31/12/2003 i dividendi percepiti da soggetti residenti nello stato italiano fruivano di un diverso trattamento a seconda che provenissero da società nostrane o meno. La riforma fiscale entrata in vigore l'1/1/2004 ha sostanzialmente eliminato queste disparità di trattamento. In buona sostanza, senza entrare troppo nei tecnicismi della materia, possiamo dire che detto reddito verrà tassato definitivamente in Italia, ma fruirà di una deduzione pari alle imposte versate nel paese straniero. Così facendo verrà, di fatto, annullata o quantomeno attenuata, la doppia imposizione del reddito.



51st Street
nuove strade al futuro

Progettazione e noleggio allestimenti Fieristici

www.51stStreet.com

EDIL BAGNO ORCHIDEA srl

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - SANITARI

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO



Tel: 02/2543360
Fax: 02/2543121

WED

WORLDWIDE EXPRESS DELIVERY srl

In tutto il mondo
in poco tempo

Spedizioni esposte
in Italia e nel Mondo

Per aziende e privati

Info 039.2143101



EDIL COSTRUZIONI s. a. s.

di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE

SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

DALLE FONDAMENTA AL TETTO, IN SICUREZZA E CONVENIENZA
SUL MERCATO DA OLTRE 14 ANNI

"Casa dolce casa?"

A cura del geom. Fabio Barbieri, amministratore di stabili e condomini

Salve cari lettori sono un amministratore di condominio e voglio approfittare dello spazio che il caro Direttore di questo giornale mi ha gentilmente concesso, per cercare di farvi apparire addirittura simpatica quella figura che, invece, è quasi "odiata" da ognuno di noi. Si ho detto proprio di noi, perché sapete, anche io non posso sopportare il mio amministratore, soprattutto quando mi manda le spese da pagare!

Come posso quindi farvi apparire simpatica la categoria? Impresa difficile... Ma posso almeno provarci, raccontandovi qualche aneddoto che ha movimentato le mie giornate di lavoro.

Anni fa sono diventato amministratore di uno stabile a Milano e uno dei primi problemi che mi hanno sottoposto alcuni condomini è stato quello dei rumori molesti.

Inizialmente ho invitato coloro che si lamentavano a chiamare i Vigili, dal momento che tali rumori avvenivano quasi sempre dopo le 23.00 di ogni sera, e duravano per parecchio tempo.

"Ma le pare che per cose di questo genere escano i vigili?", fu la secca risposta di un'anziana signora che mi aveva telefonato. La stessa però non sapeva (ma solo in seguito mi sono reso conto che non voleva), spiegarmi di che tipo di rumori si trattasse. Dal momento che le telefonate presso il mio studio erano diventate quotidiane, ho contattato il "responsabile" dei rumori lamentati da tutti i condomini. Questo signore, del tutto ignaro delle lamentele, non sapeva cosa dirmi, ma riuscì comunque a strappargli la promessa di non provocare fastidi ai vicini. Parlando successivamente con la custode scoprii che

Quegli strani rumori notturni

su questi "rumori molesti" i condomini chiacchieravano parecchio: taluni in modo seccato, altri invece con divertimento, a seconda della distanza che avevano dall'appartamento da cui i fastidiosi "suoni" provenivano.

Il tutto andò avanti per qualche settimana finché un giorno uno dei condomini telefonò al mio studio arrabbiatissimo perché, mi raccontò, la sera precedente i rumori erano andati avanti per molto tempo infastidendo la moglie che non era riuscita a dormire per nulla. Gli dissi che obiettivamente non sapevo proprio cosa fare perché l'interessato, da me contattato, contestava ogni accusa dicendo che di solito, all'ora in cui venivano sentiti quegli strani rumori, lui era sempre a letto.

Fu allora che il condomino esplose "mio caro amministratore, lo so bene che lui a quell'ora è a letto! Ma gli dica per cortesia di mettere un bavaglio alla moglie che non fa altro che ululare".

Ancora oggi non so se il condomino inviperito chiamò perché sua moglie lo aveva "pressato" a farlo o piuttosto perché, la stessa consorte, non ne voleva sapere nulla di... emulare la "focosa" e passionale vicina di casa...

Il condominio ha l'obbligo di attuare le misure necessarie per la sicurezza indicate dal D.lg. 626/94?

(prima parte)

A cura del p.i. Vincenzo Buonagurio

Come è noto la lunga storia del Decreto legislativo 626/94 ha avuto molti aspetti e norme disattese che hanno imposto al legislatore continue modifiche, integrazioni e chiarimenti sino a definire finalmente i concetti. Una delle questioni che non trovava piena completezza nelle norme riguardava, appunto, i lavoratori impegnati nelle attività di portierato, o presso i condomini.

Una attenta lettura del D.Lgs. 626/94, pur senza la successiva integrazione al Titolo II, art. 30, comma 1, definisce chiaramente per luogo di lavoro un ambiente "destinato a contenere posti di lavoro", che nel nostro caso è rappresentato dall'edificio, "nonché ogni altro luogo dell'area comune accessibile per il lavoro" ovvero giardino, scantinato, garage, corridoi, cortili ecc. in quanto sono parte integrante della proprietà condominiale.

Nel suo primo articolo, nelle definizioni del campo di applicazione, il D.Lgs. 626/94, sono prescritte le misure per la tutela della salute e

per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privata o pubblica. La successiva emanazione del D.Lgs. 242 del 1996, di integrazioni e modifiche al precedente D.Lgs. 626/94, consente di chiudere con sicurezza la questione affermando che le norme sulla sicurezza valgono anche negli edifici condominiali. Un'ulteriore punto interrogativo era l'individuazione del datore di lavoro, in quanto ad esso sono riportate le responsabilità, anche penali, in caso di inadempimenti, in questo caso con l'emanazione della circolare del Ministero del lavoro n. 28 del 5 marzo 1997 al primo paragrafo sulla individuazione del datore di lavoro nei Condomini si legge con estrema chiarezza che "ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori", il datore di lavoro nei Condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore. In questa ottica spetta all'Amministratore verificare le

condizioni ed i requisiti dell'edificio per attuare i seguenti adempimenti: manutenzione e pulizia delle parti comuni; manutenzione degli impianti; controllo dei dispositivi di sicurezza per l'antincendio; agibilità delle uscite di emergenza e di sicurezza; vie di fuga di porte e portoni; tipologie delle porte e dei portoni e loro verso di apertura; pavimentazioni; illuminazione scale e vani comuni; controllo ascensori; ringhiere e parapetti di parti comuni e rimozione dei materiali pericolosi.

Oltre ai requisiti della struttura la sicurezza si applica in direzione dei lavoratori attraverso l'informazione e la formazione.

Per il personale dipendente, la norma a tale proposito è precisa per i portieri, deve essere data una formazione "sufficiente e adeguata" in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. Inoltre a tutti i lavoratori autonomi, non assunti, (addetti alle pulizie, giardinaggio, manutenzione, impianti, ecc.) dovrà essere compito dell'amministratore, renderli "edotti dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la propria opera", di questa norma vale l'osservanza di quanto previsto dall'art. 7 sui contratti e gli appalti.

(segue sul prossimo numero)

... A PROPOSITO DI "SICUREZZA"

CENTROCM S.r.l.

Consulenza

fiscale - tributaria - societaria

Consulenza del lavoro

paghe e contributi

tel. 02.27302829- 02.2895756 - info@centrocom.191.it

Cologno Monzese - Milano